

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6349

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARELLI, CASATI**

*Presentata il 28 gennaio 1992*

### Norme per l'istituzione dell'organico di attività psicopedagogica nella scuola elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge s'impone, se si vuole mantenere e sviluppare il servizio psicopedagogico introdotto nella scuola elementare dalla circolari ministeriali 167/78, 158/79 e successive; dalla legge n. 270 del 1982; dalla legge n. 426 del 1988; dalla legge n. 148 del 1990; dal decreto ministeriale n. 237 del 1991; dalla legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

La normativa sopra citata ha affidato tale servizio ai docenti di ruolo provvisti di titolo specifico.

Ora questo è avvenuto nella scuola elementare e media.

Ma nella scuola elementare il servizio psicopedagogico oggi si scontra di fatto con la norma (legge n. 148 del 1990, articolo 6, comma 3), che impone al collegio

dei docenti necessari adattamenti dei moduli, per racimolare delle ore, finalizzate al funzionamento dell'attività psicopedagogica per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazioni di difficoltà e interagire con i servizi specialistici ed ospedalieri del territorio.

Questo, di fatto, ha determinato nella scuola elementare, in alcune province, l'azzeramento del servizio, essendo venute a mancare le condizioni per il funzionamento dello stesso ai sensi della legge n. 270 del 1982, articolo 14, sesto comma, che consente la sostituzione su cattedra del docente psicopedagogista, fornito di titoli specifici ed utilizzato per l'attività psicopedagogica nella scuola elementare in cui ha la titolarità.

Nella scuola media invece, si sta verificando esattamente il contrario; il servi-

zio viene esteso sempre più, per l'eccessivo soprannumero del personale di ruolo.

Questo fenomeno crea una forte discrepanza nella scuola dell'obbligo, tra scuola elementare-materna e scuola media in quanto, a livello di prevenzione, tutta la fascia scolastica dai 3 agli 11 anni rimane completamente priva di servizio.

Per questo motivo si impone di disancorare dal modulo il servizio psicopedagogico nella scuola elementare, creare un apposito « ruolo », in modo che le 24 ore di servizio del docente addetto possano

esplicarsi su tutti gli allievi di tutte le classi della scuola.

Poiché secondo la norma inizialmente esposta il servizio è stato reso dall'anno scolastico 1978 e, per alcune scuole elementari, fino all'anno scolastico 1990-1991 con lo stesso operatore, cosa che non si è potuta ripetere nell'anno in corso, di qui la necessità del comma 2 dell'unico articolo di cui consta la presente proposta.

È superfluo sottolineare che tale norma razionalizza l'esistente e non comporta alcun onere per lo Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al fine di sviluppare il servizio psicopedagogico nella scuola elementare previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1990, n. 148, è costituito l'organico di attività psicopedagogica, con orario normale di 24 ore, non connesso con i moduli, da attivarsi gradualmente con il personale già in servizio di ruolo e con i titoli previsti, nel rispetto degli impegni finanziari già stanziati.

2. I docenti che hanno prestato anche in parte l'attività di cui al comma 1 negli anni scolastici 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 sono inseriti nell'organico di cui al medesimo comma 1.